

LA GIUSTIZIA PENALE

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

FONDATA NELL'ANNO 1893 DA GENNARO ESCOBEDO.

GIÀ DIRETTA DAL

Prof. Avv. GIUSEPPE SABATINI

COMITATO SCIENTIFICO

FERRANDO MANTOVANI

Ordinario di diritto penale Univ. di Firenze

CORRADO CARNEVALE

Presidente di Sezione della Corte di cassazione

ORESTE DOMINIONI

Ordinario di procedura penale Univ. Statale di Milano

CARLO FEDERICO GROSSO

Ordinario di diritto penale Univ. di Torino

GIORGIO SANTACROCE

Presidente della Corte di Appello di Roma

GIORGIO SPANGHER

Ordinario di procedura penale Univ. di Roma "La Sapienza"

GIOVANNI CONSO

Ordinario di procedura penale Pres. em. Corte Costituzionale

PAOLO DELL'ANNO

Ordinario di diritto amministrativo inc. Univ. "Bocconi" di Milano

ANGELO GIARDA

Ordinario di procedura penale Univ. "Cattolica" di Milano

GIUSEPPE RICCIO

Ordinario di procedura penale Univ. di Napoli "Federico II"

VINCENZO SCORDAMAGLIA

Ordinario di diritto penale Univ. di Roma "Tor Vergata"

NATALE MARIO DI LUCA

Ordinario di medicina legale Univ. di Roma "La Sapienza"

PIETRO NOCITA

Direttore Responsabile

REDAZIONE: FRANCESCO BRUNO, Titolare cattedra criminologia Univ. di Roma "La Sapienza"; DIANA CAMINITI, Magistrato; ANTONELLA DE BENEDICTIS, Avvocato; ALESSANDRO DIDI, Ricercatore procedura penale Univ. di Roma "Tor Vergata"; FILIPPO DINACCI, Professore associato procedura penale Univ. di Bergamo; FRANCESCO FALCINELLI, Avvocato; VANIA MAFFEO, Ricercatore procedura penale Univ. di Napoli "Federico II"; MARCO MARIA MONACO, Dottore di Ricerca procedura penale; GIUSEPPE NOVIELLO, Magistrato; NITTO FRANCESCO PALMA, Magistrato; GIADA PAPA, Avvocato; FEDERICA PUGLIESE, Avvocato; Dott.ssa FRANCESCA ROSSO; PIER GERARDO SANTORO, Avvocato; PAOLO SIRLEO, Magistrato; DELIO SPAGNOLO, Magistrato; ROBERTO STAFFA, Magistrato; Dott.ssa TIZIANA TREVISSON LUPACCHINI, Università "Tor Vergata" di Roma.

On line: www.lagiustiziapenale.org

Sede della Rivista: 00195 ROMA - Viale Angelico, 38


E-mail: giustpen@gmail.com

Telefono e Fax (06) 373.534.14 - (06) 321.53.95

Spedizione in abbonamento postale - Pubblicità inferiore 50%

CONSIGLIO ORDINE
AVVOCATI PROCURATORI
PALERMO

D'INGRESSO
Data 20/04/2010



I signori abbonati sono pregati di leggere le avvertenze e le condizioni di abbonamento.
I signori abbonati sono pregati di effettuare i versamenti direttamente a mezzo del Conto Corrente Postale n. 725002 o del conto corrente bancario IBAN IT 61 E 03002 03254 000401287612.
L'Amministrazione non risponde dei versamenti effettuati a mezzo di agenti, agenzie librerie o librerie.
I cambi di indirizzo non possono avere effetto immediato, ma hanno effetto per la spedizione relativa al fascicolo successivo.

debba pronunciarsi in ordine all'azione civile (40). Solo a queste condizioni, dunque, è escluso il beneficio, previsto dall'art. 445 c.p.p., dell'inefficacia nei giudizi extrapenalici.

La tesi della riduzione degli effetti premiali conseguenti alla sentenza pronunciata dopo il dibattimento non appare compatibile neanche con la logica e la ragionevolezza.

Invero, non è ragionevole pensare che l'imputato, pur avendo dichiarato la sua disponibilità alla definizione anticipata del giudizio con la richiesta di applicazione di pena, deve essere penalizzato (con la perdita di alcuni effetti premiali) solo perché, a causa di un dissenso ritenuto poi ingiustificato dal giudice, si è proceduto ad un inutile dibattimento. I benefici previsti dall'art. 445 c.p.p. non vanno considerati come il «prezzo» per l'effettivo risultato pratico conseguito dall'amministrazione della giustizia, ma, semmai, come il «premio» per la scelta collaborativa operata dall'imputato. I vantaggi sul piano sanzionatorio cioè trovano la loro ragione sostanziale nella correttezza del comportamento processuale dell'imputato, il quale dichiara di volersi astenere dall'esercizio delle facoltà difensive consentitegli nella fase del giudizio ed evitare così un inutile dispendio di energie per l'apparato giudiziario.

Tale interpretazione, poi, sembra essere l'unica in sintonia con le affermazioni del giudice delle leggi in merito all'efficacia preclusiva del parere negativo dell'accusa (41), oltre che porsi in armonia con l'insegnamento della stessa Corte, la quale, pur chiamata a pronunciarsi su una diversa questione, ha chiarito che «la pronuncia emessa al termine del giudizio conserva comunque ... la natura di sentenza di «applicazione della pena» su richiesta e non si sottrae pertanto al regime comune di tutte le sentenze di «patteggiamento» (42)».

Insomma, l'entità dei benefici della sentenza che applica la pena all'esito del giudizio di primo grado o di impugnazione non può dipendere dall'aver il pubblico ministero dissentito alla richiesta tempestivamente formulata dall'imputato, a prescindere da ogni valutazione circa la giustificazione del suo comportamento.

Un'ultima notazione. A differenza della sentenza pronunciata in presenza di un accordo delle parti, la cui inappellabilità è dovuta alla mancanza di un interesse ad impugnare delle parti stesse che si sono accordate per l'applicazione della pena, l'art. 448, comma 2, c.p.p., statuisce che, se il giudice del dibattimento applica la pena richiesta dall'imputato, ritenendo ingiustificato il dissenso espresso dal pubblico ministero, quest'ultimo potrà proporre appello (43). Dal momento che le ragioni che hanno motivato il dissenso possono persistere anche dopo il primo grado di giudizio, sembra logico che la legge offra al titolare dell'accusa la possibilità di ridiscutere davanti al giudice di appello il punto controverso che lo oppone al giudice di primo grado (44). Tralasciando questo

(40) La differenza di disciplina tra il primo grado del procedimento, ove il giudice non deve decidere sull'azione civile (art. 444, comma 2, periodo secondo, c.p.p.), e quelli seguenti, in cui il giudice dell'impugnazione — e quindi tanto il giudice di appello, quanto il giudice di cassazione — deve decidere sull'azione civile a nonna dell'art. 578 c.p.p., trova la propria giustificazione nell'opportunità di non aggravare eccessivamente la posizione della parte civile, costringendola anche nei gradi successivi del processo penale (quando i fatti sono già stati approfonditi anche con il suo contributo) a riproporre la sua domanda in sede civile, con grave danno anche per l'economia processuale complessiva. È sembrato pertanto opportuno consentire al giudice dell'impugnazione di decidere anche sulla domanda civile, utilizzando a tale scopo la disposizione dell'art. 578 c.p.p., sempre che nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata (in primo o secondo grado) condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati da reato, a favore della parte civile: Così, A. Pignatelli, *sub. Art. 448 in Commentario al codice di procedura penale* (a cura di M. Chiavario), Torino, 1990, p. 816.

(41) Cfr. Corte cost., sent. n. 120/1984, in *Giur. Cost.*, 1984, I, 618.

(42) Cfr. Corte cost., ord. n. 185/1994, in *Cass. pen.*, 1994, 2397, 1467.

(43) All'imputato non è dato proporre neppure appello incidentale, essendo concesso tale potere soltanto a chi sia legittimato a proporre appello in via ordinaria: Cfr. SS.UU., 18 giugno 1993, in *Cass. pen.*, 1994, p. 556.

(44) Nello stesso senso, R. Orlandi, *Procedimenti speciali*, in *Conso-Grevi* (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Padova, 2006, p. 588.

caso particolare, la sentenza che applica la pena concordata dalle parti è impugnabile con il solo mezzo del ricorso per cassazione, per uno dei motivi indicati nell'art. 606 c.p.p. *Errori in procedendo ed errores in iudicando*, quindi, possono essere fatti valere in sede di legittimità, giacché spetta pur sempre alla Corte di cassazione l'ultima parola sull'esatta applicazione della legge sostanziale e processuale.

ANTONIO MADDALUNO

Aspetti problematici del disegno di legge in materia di intercettazioni

Sommario: 1. Il Disegno di legge in materia di intercettazioni di comunicazioni: i presupposti di ammissibilità e le proroghe. - 2. Segue: i processi di mafia e di terrorismo. - 3. Segue: il segreto investigativo e i divieti di pubblicazione. - 4. Brevi riflessioni finali.

1. Il Disegno di legge in materia di intercettazioni di comunicazioni: i presupposti di ammissibilità e le proroghe.

Il Disegno di legge del Governo in materia di «intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali» - approvato dalla Camera dei deputati dopo un percorso parlamentare particolarmente lungo e travagliato e un maxi-emendamento presentato dal Governo (1), e, attualmente, all'esame del Senato (2) - prevede rilevanti modifiche e innovazioni al codice di procedura penale, che hanno già suscitato interrogativi, perplessità di vario tipo, accese critiche e, anche, dubbi di legittimità costituzionale soprattutto tra gli studiosi e gli operatori del diritto (3).

La prima modifica, proposta dal disegno di legge, riguarda i limiti e i presupposti di ammissibilità delle intercettazioni.

Al riguardo, va preliminarmente osservato che la nuova disciplina si applicherà, così come prevede il «nuovo» art. 266 c. p. p., alle intercettazioni non solo di conversazioni o di comunicazioni telefoniche, e di altre forme di telecomunicazione, ma anche di immagini mediante ripresa visiva, nonché all'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni. Il legislatore non ha però tenuto conto, con riferimento alle riprese visive e all'acquisizione dei tabulati, degli insegnamenti della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, che hanno

(1) Disegno di legge Camera 1415-A, recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche».

(2) Disegno di legge Senato 1611 in materia di «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche».

(3) V. infatti, in chiave critica, il Documento approvato dalla Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati (Roma, 10 giugno 2009); il Documento «Tornare alla giurisdizione», approvato dall'Associazione tra gli studiosi del processo penale (Milano, 14 marzo 2009), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1904 s.; e, in dottrina, Chiavario, *Un gesto di «apertura» sulle intercettazioni per smorzare i toni di un acceso clima politico*, in *Guida dir.*, 2009, n. 43, p. 110; C. F. Grosso, *Riforma contro la giustizia*, in *La Stampa*, 24 ottobre 2009, p. 36; Grevi, *Il rischio di indagini meno efficaci*, in *Corriere della Sera*, 10 giugno 2009, p. 40; Ingroia, *C'era una volta l'intercettazione*, Viterbo, 2009, p. 111 ss.; Marzaduri, *Forte recupero delle occasioni di incontro per assicurare al «penale» un assetto condiviso*, in *Guida dir.*, 2009, n. 38, p. 11.

evidenziato la loro profonda differenza, quanto al grado di interferenza sul diritto alla privacy, con le intercettazioni.

Ne conseguirà, pertanto, che le intercettazioni di immagini mediante ripresa visiva, a prescindere dal luogo pubblico o privato in cui saranno disposte e dal contenuto captativo o meno di comunicazioni, e l'acquisizione dei tabulati, saranno, a differenza di quanto avviene oggi, assoggettati al nuovo e più rigoroso regime delle intercettazioni di comunicazioni, con conseguente notevole limitazione dei poteri investigativi del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.

L'area dei reati "intercettabili" è rimasta, invece, immutata rispetto alle vigenti disposizioni, mentre sono radicalmente mutate le condizioni legittimative.

Attualmente i presupposti per il provvedimento autorizzativo del giudice sono costituiti, come è noto, dai «gravi indizi» di commissione di un reato, per il quale l'intercettazione sia ammessa, e dalla assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini. Si tratta di requisiti già particolarmente rigorosi, anche se non può negarsi che le prassi applicative ne hanno eccessivamente dilatato l'ambito applicativo.

Le nuove condizioni sono, invece, individuate dal disegno di legge negli «evidenti indizi di colpevolezza», nella assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, e, infine, nella sussistenza di specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per cui si procede; presupposti questi che devono fondarsi su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento di autorizzazione, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e risultato di un'autonoma valutazione da parte del giudice. Mentre queste ultime previsioni possono essere sicuramente condivise in quanto attuano in modo rigoroso l'obbligo di motivazione di cui all'art. 15 comma 2 Cost. e possono, quindi, evitare un uso improprio delle intercettazioni, limitandolo a quelle effettivamente indispensabili, suscitano rilevanti perplessità gli evidenti indizi di colpevolezza (4).

Ed invero, richiedere preliminarmente che sia già individuato il presunto autore del reato e che lo stesso sia raggiunto da evidenti indizi di colpevolezza significa vanificare del tutto il ricorso a questo mezzo di ricerca della prova nei procedimenti penali a carico di ignoti e non consentire, quindi, di individuare gli autori di reati anche puniti con la pena dell'ergastolo. In ogni caso, poi, anche negli altri procedimenti, l'intercettazione risulterebbe di scarsa utilità sul piano probatorio attesa la avvenuta individuazione della persona indagata e l'acquisizione di indizi che già, per la loro consistenza, legittimerebbero l'adozione di una misura coercitiva. Da notare, poi, che questo nuovo presupposto sembra escludere, comunque, la possibilità di effettuare intercettazioni su utenze telefoniche diverse da quelle nella disponibilità della persona indiziata.

Risultano poi palesemente insufficienti alcuni correttivi alla nuova disciplina previsti con riferimento ai procedimenti a carico di ignoti e consistenti sia nella facoltà della persona offesa dal reato di richiedere l'intercettazione limitatamente alle utenze e ai luoghi nella sua disponibilità «al solo fine di identificare l'autore del reato», sia nel potere dell'autorità giudiziaria di acquisire i tabulati telefonici però al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato e nelle immediate vicinanze di esso.

Ulteriori e più rigorose limitazioni riguardano, altresì, le intercettazioni di conversazioni tra presenti, pur essendo rimasta immutata la condizione consistente nel fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo «si stia svolgendo l'attività criminosa».

Questo presupposto infatti, attualmente richiesto dall'art. 266 comma 2 c.p.p., solo per le intercettazioni da effettuare

(4) Sul punto, v., in chiave critica, il Documento approvato dalla Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati (Roma, 10 giugno 2009); il Documento «Tornare alla giurisdizione», approvato dall'Associazione tra gli studiosi del processo penale, cit., p. 905; e, in dottrina, C. F. Grosso, *op. loc. ult. cit.*; Grevi, *Le intercettazioni come mero mezzo di ricerca di riscontri probatori?*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 849 s.; Nappi, *Sull'abuso delle intercettazioni*, *ibidem*, p. 470 s.

nel domicilio e negli altri luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 c. p., viene esteso dal disegno di legge a qualsiasi altro luogo (pubblico ufficio, pubblico esercizio, struttura carceraria, autovettura...), rendendo, quindi, pressoché impossibile l'utilizzazione di questo insostituibile mezzo di ricerca della prova.

Meritano, invece, un giudizio positivo tutte quelle innovazioni finalizzate a rendere meno «eludibile e più affidabile la verifica delle condizioni» previste dalla legge per disporre l'intercettazione (5).

Ed invero, presupposto dell'intercettazione resta la previa richiesta del pubblico ministero che, non solo deve indicare gli specifici elementi che giustificano l'intercettazione, ma deve contenere anche l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegato. Il pubblico ministero deve, poi, trasmettere la richiesta unitamente al «fascicolo contenente tutti gli atti di indagine compiuti», al fine di offrire al giudice, chiamato ad autorizzarla, un quadro probatorio completo. A sua volta il giudice, come si è già notato, deve motivare autonomamente il suo provvedimento senza potere quindi rinviare ai motivi adottati dal pubblico ministero.

La più rilevante innovazione proposta riguarda, però, la competenza a decidere sulla richiesta di intercettazione che viene affidata non più al giudice per le indagini preliminari, ma al tribunale in composizione collegiale, istituito nel capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Questa riforma, pur essendo condivisibile sotto il profilo garantistico in quanto assicura «ponderazione e distacco emotivo» del giudice rispetto al contesto investigativo (6), suscita notevoli perplessità sul piano dell'efficienza operativa e organizzativa, soprattutto con riferimento alle intercettazioni disposte nei casi di urgenza dallo stesso pubblico ministero in quanto le stesse dovranno essere convalidate dal Tribunale entro le quarantotto ore successive pena la non utilizzabilità dei relativi risultati. Oltretutto, la riforma non appare coerente con un sistema processuale che ha attribuito al giudice monocratico la competenza a giudicare sul merito dell'imputazione nel rito abbreviato e nel procedimento per i reati di cognizione del Tribunale in composizione monocratica.

Quanto allo spazio temporale delle intercettazioni, attualmente ammissibili per tutta la durata delle indagini preliminari, i termini proposti di trenta giorni, prorogabili dal Tribunale per altre due volte, ciascuna fino a quindici giorni, in presenza però per la seconda proroga di nuovi elementi, appaiono, a nostro avviso, eccessivamente esigui, come l'esperienza insegna, rispetto alle esigenze investigative relative a gravi reati, e anche irragionevoli nel caso in cui i termini scadano nel momento in cui si stanno acquisendo rilevanti elementi probatori.

Infine il divieto assoluto di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altri processi penali, fatta eccezione per quelli relativi ai delitti di mafia e di terrorismo di cui all'art. 51, commi 3-bis e quater, c.p.p., impedirà l'utilizzabilità di elementi di prova rilevanti per l'accertamento dei reati e delle relative responsabilità.

2. Segue: i processi di mafia e di terrorismo.

Il Disegno di legge mantiene opportunamente, come si è già accennato, un regime differenziato per le intercettazioni relative a delitti di mafia e di terrorismo.

Attualmente infatti, come è noto, le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, nei procedimenti relativi a delitti di "criminalità organizzata", sono subordinate a condizioni meno rigorose di quelle previste per le intercettazioni relative ad altri reati anche in relazione alla durata delle proroghe.

Al riguardo, è previsto, tra l'altro, che le intercettazioni devono essere solo "necessarie" per lo svolgimento delle indagini e non, quindi, assolutamente "indispensabili" per la pro-

(5) Così Giostra, *Intercettazioni: troppo vago l'interesse da tutelare per allontanare i dubbi di illegittimità sulla norma*, in *Guida dir.*, 2009, n. 10, p. 11.

(6) Giostra, *op. cit.*, p. 12.

secuzione delle stesse, e si è richiesto, quale ulteriore presupposto, che gli indizi di questi delitti, devono essere "sufficienti" e non "gravi" (art. 13 d. l. n. 152/1991, conv. in l. n. 203/91). Inoltre, sono consentite le intercettazioni ambientali nei luoghi in cui all'art. 614 c. p. anche qualora non vi sia motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Il Disegno di legge, mantenendo sostanzialmente immutato tale impianto, prevede che l'autorizzazione ad eseguire le intercettazioni viene concessa allorché le stesse appaiano necessarie, in presenza di sufficienti indizi di reato, per lo svolgimento delle indagini. Inoltre, per l'intercettazione ambientale non è necessariamente richiesta la condizione che, nei luoghi in cui è disposta, si stia svolgendo l'attività criminosa. Quanto alla durata delle operazioni, il termine ordinario è di quaranta giorni, prorogabile dal Tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.

Il regime differenziato si applica però solo ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., vale a dire ai delitti di mafia e di terrorismo, e non riguarda più, come è invece previsto attualmente, tutte le altre attività criminose di diversa natura, purché realizzate da una pluralità di soggetti, i quali, per la commissione di reati, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo. Il che suscita rilevanti perplessità in quanto, per gli altri reati di criminalità organizzata, si applicheranno i presupposti generali di ammissibilità con tutte le negative conseguenze già evidenziate. Sarebbe stato, pertanto più opportuno, richiamare, piuttosto che l'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. la più ampia categoria di gravi delitti indicati dall'art. 407 comma 2, lett. a), c.p.p.

È altresì evidente che, comunque, la disciplina derogatoria per i procedimenti per i delitti di mafia di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p. non sempre potrà essere applicata in quanto, come la prassi applicativa insegna, non tutte le indagini su reati tipici di mafia, come per esempio l'estorsione o altri reati cosiddetti satellite, si connotano inizialmente per l'aggravante di mafia (8).

L'ultimo profilo di criticità riguarda l'individuazione delle operazioni soggette al regime speciale alla luce dell'impiego, nel "nuovo" comma 3-bis dell'art. 267 c.p.p., del generico termine "l'intercettazione". Sono richiamate, pertanto, tutte le operazioni indicate dal nuovo art. 266 c.p.p., comprese quindi le riprese visive e l'acquisizione dei tabulati, ovvero si deve fare riferimento solo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni?

3. Segue: il segreto investigativo e i divieti di pubblicazione.

Il Disegno di legge interviene anche a modificare l'attuale regime di segretezza e divulgazione dei risultati delle intercettazioni.

Nessuno può negare che il vero problema delle intercettazioni riguarda, oggi, proprio la pubblicazione patologica dei loro risultati, quando essi siano ancora coperti dal segreto investigativo, e quella fisiologica dei loro risultati, qualora gli stessi attengano a terzi estranei alla vicenda giudiziaria e a fatti privi di rilevanza penale.

Il Disegno di legge introduce però al riguardo un rimedio eccessivo, stabilendo un divieto assoluto di pubblicazione, «anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto», di tutti gli atti di indagine preliminare, compresi quindi i risultati delle intercettazioni, nonché di ogni altro atto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non siano più coperti dal segreto investigativo, «fino alla conclusione delle indagini ovvero fino al termine dell'udienza preliminare» (v. i nuovi commi 1 e 2 dell'art. 114 c.p.p.).

Queste previsioni e il contestuale apparato sanzionatorio, penale e amministrativo nei confronti dei giornalisti e degli editori, appaiono eccessivamente limitativi sia del diritto di cronaca giudiziaria, sia del diritto dei cittadini ad essere

(7) In questo senso, V. Grevi, *Il rischio di indagini meno efficaci*, cit., p. 40.

(8) V. Ingroia, *op. cit.*, p. 124 ss.

informati sui procedimenti penali in corso. Quando infatti una notizia riguarda l'oggetto delle indagini preliminari, che hanno di per sé un interesse pubblico, non è possibile vietarne la pubblicazione una volta venuto meno il segreto investigativo. Si sarebbe potuto, invece, tutelare il diritto alla riservatezza sia dell'indiziato sia dei terzi estranei alla vicenda giudiziaria, consentendo la pubblicazione soltanto delle trascrizioni delle registrazioni e delle stampe delle informazioni, contenute nei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche, una volta effettuate dal giudice, e mantenendo, invece, il segreto solo sulla documentazione che è stata ritenuta dallo stesso non rilevante ai fini processuali.

Meritano, invece, un giudizio positivo le nuove disposizioni in materia di modalità di esecuzione e documentazione delle operazioni di intercettazione e di conservazione della documentazione, contenute nei "nuovi" artt. 268 e 269 c.p.p., nonché la previsione secondo cui, nell'ordinanza cautelare, le intercettazioni utilizzate «possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti» (v. il "nuovo" comma 2-quater dell'art. 293 c.p.p.). Queste previsioni, infatti, dovrebbero consentire una adeguata segretezza degli atti depositati negli uffici giudiziari, che, come ha evidenziato la Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 173 del 2009 (9) non è del tutto assicurata nelle attuali condizioni «normative e organizzative».

4. Segue: brevi riflessioni finali.

In conclusione, il Disegno di legge in esame evidenzia un indirizzo di politica governativa in materia di giustizia e di sicurezza incoerente e contraddittorio.

A partire dagli anni sessanta del secolo scorso, abbiamo avuto, nel settore della giustizia penale, quantomeno l'alternanza tra "le stagioni" delle diverse emergenze - terrorismo, sequestri di persona, mafia, tangente-politica, terrorismo internazionale - e quelle del garantismo (10).

Attualmente, invece, la legislazione dell'emergenza e della sicurezza convive con quella del più esasperato e formale garantismo.

Se da un lato, infatti gli ultimi "pacchetti sicurezza" del 2008 e del 2009 hanno enfatizzato al massimo le esigenze di difesa sociale, dall'altro, il disegno di legge in tema di intercettazioni, così come quello sulla riforma del processo penale, rischiano di rendere sempre meno efficiente il processo penale e sempre più difficile l'accertamento dei reati e l'individuazione dei relativi autori.

È evidente, poi, che il moltiplicarsi degli interventi legislativi di segno diverso, destinati ad incidere su differenti settori della normativa codicistica, «rende sempre più farraginoso e incoerente la trama complessiva del sistema e aggrava il disorientamento degli interpreti» (11).

Infine, a nostro avviso, il Disegno di legge de quo non realizza un equilibrato e ragionevole bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti in questa delicata materia, tutti di rango costituzionale: il diritto alla riservatezza, le esigenze investigative e di repressione dei reati, il diritto-dovere di informare e il diritto di essere informati sulle notizie di interesse pubblico.

Si potrebbero, pertanto, configurare profili di illegittimità costituzionale, sotto il profilo della irragionevolezza, di molte disposizioni del disegno di legge, in relazione al coordinato disposto degli artt. 2, 3, 15, 21 e 112 Cost. (12).

LICIA RUSSO

(9) In questa Rivista, I, 232.

(10) Sul punto, v. V. Grevi, *L'ingorgo dei disegni di legge e le contraddizioni al Senato*, in *Corriere della Sera*, 30 giugno 2009, p. 8.

(11) Così lo Documento «Tornare alla giurisdizione», cit.

(12) Al riguardo, v., per tutti, Ingroia, *op. cit.*, p. 139 ss.

Autorizz. Tribunale Torino n. 327 del 28-9-1948

PIETRO NOCITA - Direttore responsabile

Stamperia Artistica Nazionale - Trofarello (To) - Via M. D'Antona, 19

debba pronunciarsi in ordine all'azione civile (40). Solo a queste condizioni, dunque, è escluso il beneficio, previsto dall'art. 445 c.p.p., dell'inefficacia nei giudizi extrapenalari.

La tesi della riduzione degli effetti premiali conseguenti alla sentenza pronunciata dopo il dibattimento non appare compatibile neanche con la logica e la ragionevolezza.

Invero, non è ragionevole pensare che l'imputato, pur avendo dichiarato la sua disponibilità alla definizione anticipata del giudizio con la richiesta di applicazione di pena, deve essere penalizzato (con la perdita di alcuni effetti premiali) solo perché, a causa di un dissenso ritenuto poi ingiustificato dal giudice, si è proceduto ad un inutile dibattimento. I benefici previsti dall'art. 445 c.p.p. non vanno considerati come il «prezzo» per l'effettivo risultato pratico conseguito dall'amministrazione della giustizia, ma, semmai, come il «premio» per la scelta collaborativa operata dall'imputato. I vantaggi sul piano sanzionatorio cioè trovano la loro ragione sostanziale nella correttezza del comportamento processuale dell'imputato, il quale dichiara di volersi astenere dall'esercizio delle facoltà difensive consentitegli nella fase del giudizio ed evitare così un inutile dispendio di energie per l'apparato giudiziario.

Tale interpretazione, poi, sembra essere l'unica in sintonia con le affermazioni del giudice delle leggi in merito all'efficacia preclusiva del parere negativo dell'accusa (41), oltre che porsi in armonia con l'insegnamento della stessa Corte, la quale, pur chiamata a pronunciarsi su una diversa questione, ha chiarito che «la pronuncia emessa al termine del giudizio conserva comunque ... la natura di sentenza di "applicazione della pena" su richiesta e non si sottrae pertanto al regime comune di tutte le sentenze di "patteggiamento" (42)».

Insomma, l'entità dei benefici della sentenza che applica la pena all'esito del giudizio di primo grado o di impugnazione non può dipendere dall'aver il pubblico ministero dissentito alla richiesta tempestivamente formulata dall'imputato, a prescindere da ogni valutazione circa la giustificazione del suo comportamento.

Un'ultima notazione. A differenza della sentenza pronunciata in presenza di un accordo delle parti, la cui inappellabilità è dovuta alla mancanza di un interesse ad impugnare delle parti stesse che si sono accordate per l'applicazione della pena, l'art. 448, comma 2, c.p.p., statuisce che, se il giudice del dibattimento applica la pena richiesta dall'imputato, ritenendo ingiustificato il dissenso espresso dal pubblico ministero, quest'ultimo potrà proporre appello (43). Dal momento che le ragioni che hanno motivato il dissenso possono persistere anche dopo il primo grado di giudizio, sembra logico che la legge offra al titolare dell'accusa la possibilità di ridiscutere davanti al giudice di appello il punto controverso che lo oppone al giudice di primo grado (44). Tralasciando questo

(40) La differenza di disciplina tra il primo grado del procedimento, ove il giudice non deve decidere sull'azione civile (art. 444, comma 2, periodo secondo, c.p.p.), e quelli seguenti, in cui il giudice dell'impugnazione — e quindi tanto il giudice di appello, quanto il giudice di cassazione — deve decidere sull'azione civile a nonna dell'art. 578 c.p.p., trova la propria giustificazione nell'opportunità di non aggravare eccessivamente la posizione della parte civile, costringendola anche nei gradi successivi del processo penale (quando i fatti sono già stati approfonditi anche con il suo contributo) a riproporre la sua domanda in sede civile, con grave danno anche per l'economia processuale complessiva. È sembrato pertanto opportuno consentire al giudice dell'impugnazione di decidere anche sulla domanda civile, utilizzando a tale scopo la disposizione dell'art. 578 c.p.p., sempre che nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata (in primo o secondo grado) condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati da reato, a favore della parte civile: Così, A. Pignatelli, *sub. Art. 448 in Commentario al codice di procedura penale* (a cura di M. Chiavario), Torino, 1990, p. 816.

(41) Cfr. Corte cost., sent. n. 120/1984, in *Giur. Cost.*, 1984, I, 618.

(42) Cfr. Corte cost., ord. n. 185/1994, in *Cass. pen.*, 1994, 2397, 1467.

(43) All'imputato non è dato proporre neppure appello incidentale, essendo concesso tale potere soltanto a chi sia legittimato a proporre appello in via ordinaria: Cfr. SS.UU., 18 giugno 1993, in *Cass. pen.*, 1994, p. 556.

(44) Nello stesso senso, R. Orlandi, *Procedimenti speciali*, in *Conso-Grevi* (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Padova, 2006, p. 588.

caso particolare, la sentenza che applica la pena concordata dalle parti è impugnabile con il solo mezzo del ricorso per cassazione, per uno dei motivi indicati nell'art. 606 c.p.p. *Erroris in procedendo ed errores in iudicando*, quindi, possono essere fatti valere in sede di legittimità, giacché spetta pur sempre alla Corte di cassazione l'ultima parola sull'esatta applicazione della legge sostanziale e processuale.

ANTONIO MADDALUNO

Aspetti problematici del disegno di legge in materia di intercettazioni

Sommario: 1. Il Disegno di legge in materia di intercettazioni di comunicazioni: i presupposti di ammissibilità e le proroghe. - 2. Segue: i processi di mafia e di terrorismo. - 3. Segue: il segreto investigativo e i divieti di pubblicazione. - 4. Brevi riflessioni finali.

1. Il Disegno di legge in materia di intercettazioni di comunicazioni: i presupposti di ammissibilità e le proroghe.

Il Disegno di legge del Governo in materia di «intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali» - approvato dalla Camera dei deputati dopo un percorso parlamentare particolarmente lungo e travagliato e un maxi-emendamento presentato dal Governo (1), e, attualmente, all'esame del Senato (2) - prevede rilevanti modifiche e innovazioni al codice di procedura penale, che hanno già suscitato interrogativi, perplessità di vario tipo, accese critiche e, anche, dubbi di legittimità costituzionale soprattutto tra gli studiosi e gli operatori del diritto (3).

La prima modifica, proposta dal disegno di legge, riguarda i limiti e i presupposti di ammissibilità delle intercettazioni.

Al riguardo, va preliminarmente osservato che la nuova disciplina si applicherà, così come prevede il «nuovo» art. 266 c. p. p., alle intercettazioni non solo di conversazioni o di comunicazioni telefoniche, e di altre forme di telecomunicazione, ma anche di immagini mediante ripresa visiva, nonché all'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni. Il legislatore non ha però tenuto conto, con riferimento alle riprese visive e all'acquisizione dei tabulati, degli insegnamenti della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, che hanno

(1) Disegno di legge Camera 1415-A, recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche».

(2) Disegno di legge Senato 1611 in materia di «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche».

(3) V. infatti, in chiave critica, il Documento approvato dalla Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati (Roma, 10 giugno 2009); il Documento «Tornare alla giurisdizione», approvato dall'Associazione tra gli studiosi del processo penale (Milano, 14 marzo 2009), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1904 s.; e, in dottrina, Chiavario, *Un gesto di "apertura" sulle intercettazioni per smorzare i toni di un acceso clima politico*, in *Guida dir.*, 2009, n. 43, p. 110; C. F. Grosso, *Riforma contro la giustizia*, in *La Stampa*, 24 ottobre 2009, p. 36; Grevi, *Il rischio di indagini meno efficaci*, in *Corriere della Sera*, 10 giugno 2009, p. 40; Ingroia, *C'era una volta l'intercettazione*, Viterbo, 2009, p. 111 ss.; Marzaduri, *Forti recuperi delle occasioni di incontro per assicurare al «penale» un assetto condiviso*, in *Guida dir.*, 2009, n. 38, p. 11.

evidenziato la loro profonda differenza, quanto al grado di interferenza sul diritto alla privacy, con le intercettazioni.

Ne conseguirà, pertanto, che le intercettazioni di immagini mediante ripresa visiva, a prescindere dal luogo pubblico o privato in cui saranno disposte e dal contenuto captativo o meno di comunicazioni, e l'acquisizione dei tabulati, saranno, a differenza di quanto avviene oggi, assoggettati al nuovo e più rigoroso regime delle intercettazioni di comunicazioni, con conseguente notevole limitazione dei poteri investigativi del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.

L'area dei reati "intercettabili" è rimasta, invece, immutata rispetto alle vigenti disposizioni, mentre sono radicalmente mutate le condizioni legittimative.

Attualmente i presupposti per il provvedimento autorizzativo del giudice sono costituiti, come è noto, dai «gravi indizi» di commissione di un reato, per il quale l'intercettazione sia ammessa, e dalla assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini. Si tratta di requisiti già particolarmente rigorosi, anche se non può negarsi che le prassi applicative ne hanno eccessivamente dilatato l'ambito applicativo.

Le nuove condizioni sono, invece, individuate dal disegno di legge negli «evidenti indizi di colpevolezza», nella assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, e, infine, nella sussistenza di specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per cui si procede; presupposti questi che devono fondarsi su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento di autorizzazione, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e risultato di un'autonoma valutazione da parte del giudice. Mentre queste ultime previsioni possono essere sicuramente condivise in quanto attuano in modo rigoroso l'obbligo di motivazione di cui all'art. 15 comma 2 Cost. e possono, quindi, evitare un uso improprio delle intercettazioni, limitandolo a quelle effettivamente indispensabili, suscitano rilevanti perplessità gli evidenti indizi di colpevolezza (4).

Ed invero, richiedere preliminarmente che sia già individuato il presunto autore del reato e che lo stesso sia raggiunto da evidenti indizi di colpevolezza significa vanificare del tutto il ricorso a questo mezzo di ricerca della prova nei procedimenti penali a carico di ignoti e non consentire, quindi, di individuare gli autori di reati anche puniti con la pena dell'ergastolo. In ogni caso, poi, anche negli altri procedimenti, l'intercettazione risulterebbe di scarsa utilità sul piano probatorio attesa la avvenuta individuazione della persona indagata e l'acquisizione di indizi che già, per la loro consistenza, legittimerebbero l'adozione di una misura coercitiva. Da notare, poi, che questo nuovo presupposto sembra escludere, comunque, la possibilità di effettuare intercettazioni su utenze telefoniche diverse da quelle nella disponibilità della persona indiziata.

Risultano poi palesemente insufficienti alcuni correttivi alla nuova disciplina previsti con riferimento ai procedimenti a carico di ignoti e consistenti sia nella facoltà della persona offesa dal reato di richiedere l'intercettazione limitatamente alle utenze e ai luoghi nella sua disponibilità «al solo fine di identificare l'autore del reato», sia nel potere dell'autorità giudiziaria di acquisire i tabulati telefonici però al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato e nelle immediate vicinanze di esso.

Ulteriori e più rigorose limitazioni riguardano, altresì, le intercettazioni di conversazioni tra presenti, pur essendo rimasta immutata la condizione consistente nel fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo «si stia svolgendo l'attività criminosa».

Questo presupposto infatti, attualmente richiesto dall'art. 266 comma 2 c.p.p., solo per le intercettazioni da effettuare

(4) Sul punto, v., in chiave critica, il Documento approvato dalla Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati (Roma, 10 giugno 2009); il Documento «Tornare alla giurisdizione», approvato dall'Associazione tra gli studiosi del processo penale, cit., p. 905; e, in dottrina, C. F. Grosso, *op. loc. ult. cit.*; Grevi, *Le intercettazioni come mero mezzo di ricerca di riscontri probatori?*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 849 s.; Nappi, *Sull'abuso delle intercettazioni*, *ibidem*, p. 470 s.

nel domicilio e negli altri luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 c. p., viene esteso dal disegno di legge a qualsiasi altro luogo (pubblico ufficio, pubblico esercizio, struttura carceraria, autovettura...), rendendō, quindi, pressoché impossibile l'utilizzazione di questo insostituibile mezzo di ricerca della prova.

Meritano, invece, un giudizio positivo tutte quelle innovazioni finalizzate a rendere meno «eludibile e più affidabile la verifica delle condizioni» previste dalla legge per disporre l'intercettazione (5).

Ed invero, presupposto dell'intercettazione resta la previa richiesta del pubblico ministero che, non solo deve indicare gli specifici elementi che giustificano l'intercettazione; ma deve contenere anche l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegato. Il pubblico ministero deve, poi, trasmettere la richiesta unitamente al «fascicolo contenente tutti gli atti di indagine compiuti», al fine di offrire al giudice, chiamato ad autorizzarla, un quadro probatorio completo. A sua volta il giudice, come si è già notato, deve motivare autonomamente il suo provvedimento senza potere quindi rinviare ai motivi adottati dal pubblico ministero.

La più rilevante innovazione proposta riguarda, però, la competenza a decidere sulla richiesta di intercettazione che viene affidata non più al giudice per le indagini preliminari, ma al tribunale in composizione collegiale, istituito nel capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Questa riforma, pur essendo condivisibile sotto il profilo garantistico in quanto assicura «ponderazione e distacco emotivo» del giudice rispetto al contesto investigativo (6), suscita notevoli perplessità sul piano dell'efficienza operativa e organizzativa, soprattutto con riferimento alle intercettazioni disposte nei casi di urgenza dallo stesso pubblico ministero in quanto le stesse dovranno essere convalidate dal Tribunale entro le quarantotto ore successive pena la non utilizzabilità dei relativi risultati. Oltretutto, la riforma non appare coerente con un sistema processuale che ha attribuito al giudice monocratico la competenza a giudicare sul merito dell'imputazione nel rito abbreviato e nel procedimento per i reati di cognizione del Tribunale in composizione monocratica.

Quanto allo spazio temporale delle intercettazioni, attualmente ammissibili per tutta la durata delle indagini preliminari, i termini proposti di trenta giorni, prorogabili dal Tribunale per altre due volte, ciascuna fino a quindici giorni, in presenza però per la seconda proroga di nuovi elementi, appaiono, a nostro avviso, eccessivamente esigui, come l'esperienza insegna, rispetto alle esigenze investigative relative a gravi reati, e anche irragionevoli nel caso in cui i termini scadano nel momento in cui si stanno acquisendo rilevanti elementi probatori.

Infine il divieto assoluto di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altri processi penali, fatta eccezione per quelli relativi ai delitti di mafia e di terrorismo di cui all'art. 51, commi 3-bis e quater, c.p.p., impedirà l'utilizzabilità di elementi di prova rilevanti per l'accertamento dei reati e delle relative responsabilità.

2. Segue: i processi di mafia e di terrorismo.

Il Disegno di legge mantiene opportunamente, come si è già accennato, un regime differenziato per le intercettazioni relative a delitti di mafia e di terrorismo.

Attualmente infatti, come è noto, le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, nei procedimenti relativi a delitti di "criminalità organizzata", sono subordinate a condizioni meno rigorose di quelle previste per le intercettazioni relative ad altri reati anche in relazione alla durata delle proroghe.

Al riguardo, è previsto, tra l'altro, che le intercettazioni devono essere solo "necessarie" per lo svolgimento delle indagini e non, quindi, assolutamente "indispensabili" per la pro-

(5) Così Giostra, *Intercettazioni: troppo vago l'interesse da tutelare per allontanare i dubbi di illegittimità sulla norma*, in *Guida dir.*, 2009, n. 10, p. 11.

(6) Giostra, *op. cit.*, p. 12.

secuzione delle stesse, e si è richiesto, quale ulteriore presupposto, che gli indizi di questi delitti, devono essere "sufficienti" e non "gravi" (art. 13 d. l. n. 152/1991, conv. in l. n. 203/91). Inoltre, sono consentite le intercettazioni ambientali nei luoghi di cui all'art. 614 c. p. anche qualora non vi sia motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Il Disegno di legge, mantenendo sostanzialmente immutato tale impianto, prevede che l'autorizzazione ad eseguire le intercettazioni viene concessa allorché le stesse appaiano necessarie, in presenza di sufficienti indizi di reato, per lo svolgimento delle indagini. Inoltre, per l'intercettazione ambientale non è necessariamente richiesta la condizione che, nei luoghi in cui è disposta, si stia svolgendo l'attività criminosa. Quanto alla durata delle operazioni, il termine ordinario è di quaranta giorni, prorogabile dal Tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.

Il regime differenziato si applica però solo ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., vale a dire ai delitti di mafia e di terrorismo, e non riguarda più, come è invece previsto attualmente, tutte le altre attività criminose di diversa natura, purché realizzate da una pluralità di soggetti, i quali, per la commissione di reati, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo. Il che suscita rilevanti perplessità in quanto, per gli altri reati di criminalità organizzata, si applicheranno i presupposti generali di ammissibilità con tutte le negative conseguenze già evidenziate. Sarebbe stato, pertanto più opportuno, richiamare, piuttosto che l'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. la più ampia categoria di gravi delitti indicati dall'art. 407 comma 2, lett. a), c.p.p.

È altresì evidente che, comunque, la disciplina derogatoria per i procedimenti per i delitti di mafia di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p. non sempre potrà essere applicata in quanto, come la prassi applicativa insegna, non tutte le indagini su reati tipici di mafia, come per esempio l'estorsione o altri reati cosiddetti satellite, si connotano inizialmente per l'aggravante di mafia (8).

L'ultimo profilo di criticità riguarda l'individuazione delle operazioni soggette al regime speciale alla luce dell'impiego, nel "nuovo" comma 3-bis dell'art. 267 c.p.p., del generico termine "l'intercettazione". Sono richiamate, pertanto, tutte le operazioni indicate dal nuovo art. 266 c.p.p., comprese quindi le riprese visive e l'acquisizione dei tabulati, ovvero si deve fare riferimento solo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni?

3. Segue: il segreto investigativo e i divieti di pubblicazione.

Il Disegno di legge interviene anche a modificare l'attuale regime di segretezza e divulgazione dei risultati delle intercettazioni.

Nessuno può negare che il vero problema delle intercettazioni riguarda, oggi, proprio la pubblicazione patologica dei loro risultati, quando essi siano ancora coperti dal segreto investigativo, e quella fisiologica dei loro risultati, qualora gli stessi attengano a terzi estranei alla vicenda giudiziaria e a fatti privi di rilevanza penale.

Il Disegno di legge introduce però al riguardo un rimedio eccessivo, stabilendo un divieto assoluto di pubblicazione, «anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto», di tutti gli atti di indagine preliminare, compresi quindi i risultati delle intercettazioni, nonché di ogni altro atto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non siano più coperti dal segreto investigativo, «fino alla conclusione delle indagini ovvero fino al termine dell'udienza preliminare» (v. i nuovi commi 1 e 2 dell'art. 114 c.p.p.).

Queste previsioni e il contestuale apparato sanzionatorio, penale e amministrativo nei confronti dei giornalisti e degli editori, appaiono eccessivamente limitativi sia del diritto di cronaca giudiziaria, sia del diritto dei cittadini ad essere

informati sui procedimenti penali in corso. Quando infatti una notizia riguarda l'oggetto delle indagini preliminari, che hanno di per sé un interesse pubblico, non è possibile vietarne la pubblicazione una volta venuto meno il segreto investigativo. Si sarebbe potuto, invece, tutelare il diritto alla riservatezza sia dell'indiziato sia dei terzi estranei alla vicenda giudiziaria, consentendo la pubblicazione soltanto delle trascrizioni delle registrazioni e delle stampe delle informazioni, contenute nei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche, una volta effettuate dal giudice, e mantenendo, invece, il segreto solo sulla documentazione che è stata ritenuta dallo stesso non rilevante ai fini processuali.

Meritano, invece, un giudizio positivo le nuove disposizioni in materia di modalità di esecuzione e documentazione delle operazioni di intercettazione e di conservazione della documentazione, contenute nei "nuovi" artt. 268 e 269 c.p.p., nonché la previsione secondo cui, nell'ordinanza cautelare, le intercettazioni utilizzate «possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti» (v. il "nuovo" comma 2-quater dell'art. 293 c.p.p.). Queste previsioni, infatti, dovrebbero consentire una adeguata segretezza degli atti depositati negli uffici giudiziari, che, come ha evidenziato la Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 173 del 2009 (9) non è del tutto assicurata nelle attuali condizioni «normative e organizzative».

4. Segue: brevi riflessioni finali.

In conclusione, il Disegno di legge in esame evidenzia un indirizzo di politica governativa in materia di giustizia e di sicurezza incoerente e contraddittorio.

A partire dagli anni sessanta del secolo scorso, abbiamo avuto, nel settore della giustizia penale, quantomeno l'alternanza tra "le stagioni" delle diverse emergenze - terrorismo, sequestri di persona, mafia, tangentopoli, terrorismo internazionale - e quelle del garantismo (10).

Attualmente, invece, la legislazione dell'emergenza e della sicurezza convive con quella del più esasperato e formale garantismo.

Se da un lato, infatti gli ultimi "pacchetti sicurezza" del 2008 e del 2009 hanno enfatizzato al massimo le esigenze di difesa sociale, dall'altro, il disegno di legge in tema di intercettazioni, così come quello sulla riforma del processo penale, rischiano di rendere sempre meno efficiente il processo penale e sempre più difficile l'accertamento dei reati e l'individuazione dei relativi autori.

È evidente, poi, che il moltiplicarsi degli interventi legislativi di segno diverso, destinati ad incidere su differenti settori della normativa codicistica, «rende sempre più farraginoso e incoerente la trama complessiva del sistema e aggrava il disorientamento degli interpreti» (11).

Infine, a nostro avviso, il Disegno di legge de quo non realizza un equilibrato e ragionevole bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti in questa delicata materia, tutti di rango costituzionale: il diritto alla riservatezza, le esigenze investigative e di repressione dei reati, il diritto-dovere di informare e il diritto di essere informati sulle notizie di interesse pubblico.

Si potrebbero, pertanto, configurare profili di illegittimità costituzionale, sotto il profilo della irragionevolezza, di molte disposizioni del disegno di legge, in relazione al coordinato disposto degli artt. 2, 3, 15, 21 e 112 Cost. (12).

LICIA RUSSO

(9) In questa Rivista, I, 232.

(10) Sul punto, v. V. Grevi, *L'ingorgo dei disegni di legge e le contraddizioni al Senato*, in *Corriere della Sera*, 30 giugno 2009, p. 8.

(11) Così lo Documento «Tornare alla giurisdizione», cit.

(12) Al riguardo, v., per tutti, Inghioia, *op. cit.*, p. 139 ss.

(7) In questo senso, V. Grevi, *Il rischio di indagini meno efficaci*, cit., p. 40.

(8) V. Inghioia, *op. cit.*, p. 124 ss.